

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – DOMICILIO

ART. 1

1. È costituita la società per azioni denominata "**ASCO HOLDING S.P.A.**" secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs 164/2000 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziata del Piave.

2. La Società costituisce lo sviluppo dell'opera avviata dal Sen. Dott. Francesco Fabbri, fondatore del Consorzio BIM Piave di Treviso e promotore della metanizzazione.

ART. 2

1. La società ha sede legale in Pieve di Soligo (Treviso).

2. L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia che all'Estero nonché trasferire la sede della società nell'ambito dello stesso comune di Pieve di Soligo.

ART. 3

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 4

1. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Salvo quanto di seguito diversamente previsto, ogni comunicazione o avviso da inviarsi ai soci e/o alla Società e/o ai suoi amministratori e sindaci ai sensi del presente statuto, dovrà essere inviato con un mezzo di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi il fax e la posta elettronica certificata (PEC)), rispettivamente: (i) quanto ai soci, al domicilio dei soci indicato nel libro dei soci; (ii) quanto alla Società, alla sede legale della Società e (iii) quanto agli amministratori e ai sindaci, al domicilio indicato dagli amministratori e sindaci (a seconda dei casi).

OGGETTO

ART. 5

1. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività, la Società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, (i) prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e (ii) concedere finanziamenti.

2. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale escluse le attività nei confronti del pubblico e, in ogni caso, con esclusione delle attività riservate secondo la normativa vigente.

3. È espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

È espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di attività riservate ai sensi del T.U.B. (D.Lgs. 01.09.1993 n. 385).

È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

ART. 6

1. Il capitale sociale è di Euro 140.000.000,00 (centoquarantamiloni/00) rappresentato da numero 140.000.000 (centoquarantamiloni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

ART. 7

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.

3. La società potrà acquisire e detenere azioni proprie per le finalità e con le modalità previste dalla legge.

ART. 8

1. La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

2. I soci potranno effettuare a favore della Società, anche per importi non proporzionali alle azioni possedute, versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, su deliberazione dei soci; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 9

1. La Società è a prevalente partecipazione pubblica. Una partecipazione complessiva nel capitale sociale avente diritto di voto non inferiore al 50% più un'azione deve essere detenuta da enti pubblici territoriali.

2. Indipendentemente dalla partecipazione detenuta, nessun socio può esercitare diritti di voto in misura superiore al 10% del capitale sociale.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 10

1. Il diritto di recesso spetta ai soci nelle ipotesi previste dalla legge nonché nei casi specificamente previsti dal presente statuto.

2. Le azioni sono rimborsate al socio secondo il relativo valore di liquidazione come determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

3. In caso di acquisto delle azioni da parte della Società, il rimborso può avvenire mediante attribuzione al socio recedente, nei limiti di legge, delle partecipazioni detenute dalla Società in società controllate, purché consti il consenso del socio recedente che, nella dichiarazione di recesso, chieda espressamente e si impegni irrevocabilmente ad accettare tale modalità di rimborso, da effettuarsi per il valore e i quantitativi che saranno individuati sulla base dei criteri di legge. Resta inteso che, ove la società effettui il rimborso mediante attribuzione di azioni di una società controllata e, sulla base delle richieste pervenute dai soci recedenti, il numero di azioni da assegnare ai sensi del presente articolo 10.3 abbia quale effetto che la partecipazione detenuta dalla Società nella controllata diminuisca al di sotto del 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto, allora la Società potrà (i) effettuare il rimborso distribuendo ai soci recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata una combinazione di denaro e di azioni tale da permettere alla Società di mantenere una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, più un'azione, avente diritto di voto; e (ii)

procedere al riparto pro-quota tra gli azionisti recedenti che abbiano chiesto la corresponsione del valore di liquidazione in azioni della controllata, attribuendo a ciascuno di essi un numero di azioni della controllata determinato applicando la percentuale del capitale della Società detenuta da ciascun socio recedente al numero massimo di azioni della controllata attribuibili sulla base di quanto previsto al precedente punto (i).

TRASFERIMENTO

ART. 11

1. Nel presente statuto per “trasferimento” (e sue declinazioni) o “trasferire” (e sue coniugazioni) si intende qualsiasi accordo o atto *inter vivos*, a titolo gratuito o oneroso, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, la titolarità di azioni o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa: (i) compravendita, donazione, permuta, riporto, conferimento in società, trasferimenti conseguenti a fusione, scissione o liquidazione; (ii) l'esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di azioni della Società.

2. Ai sensi del presente statuto, sono escluse dalle nozioni di `trasferimento' o `trasferire' o altre espressioni simili o equivalenti la costituzione in garanzia di azioni della Società in favore di banche finanziatrici e/o altri soggetti finanziatori e i trasferimenti che avvengano in conseguenza dell'escussione delle suddette garanzie.

PERIODO DI LOCK-UP

ART. 12

1. Salvo consti il consenso unanime di tutti i soci, i soci non potranno trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di adozione del presente statuto (il “**Periodo di Lock-Up**”).

2. Successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, il trasferimento delle azioni è consentito (i) subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13 e 14, e (ii) a condizione che il trasferimento avvenga per mezzo di un contratto di compravendita che preveda il pagamento di un prezzo d'acquisto interamente ed esclusivamente in denaro e/o mediante attribuzione di azioni di Ascopiave S.p.A.

DIRITTO DI PRELAZIONE

ART. 13

1. Qualora un socio decida di trasferire le azioni della Società dallo stesso detenute, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci a parità di condizioni rispetto all'offerta di acquisto ricevuta da un terzo proposto acquirente, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC), con copia all'organo amministrativo della Società (la “**Comunicazione di Offerta in Prelazione**”).

2. La Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà specificare (i) il numero delle azioni oggetto del previsto trasferimento di titolarità del socio trasferente (la “**Partecipazione in Vendita**”), (ii) le generalità del proposto acquirente, (iii) il corrispettivo nonché (iv) le previste modalità e i termini di pagamento; alla stessa dovrà comunque essere allegata copia dell'offerta di acquisto, che dovrà necessariamente prevedere la data entro cui dovrà avvenire il trasferimento, in ogni caso non successiva a 6 (sei) mesi dalla data dell'offerta medesima, documentazione idonea a provare che il proposto acquirente abbia a disposizione risorse sufficienti per l'acquisto della Partecipazione in Vendita e sarà

condizionata solo al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci e all'ottenimento del gradimento ai sensi del successivo articolo 14.

3. Ciascun socio che intenda esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della Partecipazione in Vendita dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC) al socio trasferente, e per conoscenza all'organo amministrativo e agli altri soci, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione.

4. I soci che intendano esercitare la prelazione dovranno manifestare la volontà di acquistare l'intera Partecipazione in Vendita, essendo espressamente inteso che qualora il diritto di prelazione di cui al presente articolo 13 fosse esercitato esclusivamente in relazione ad una porzione della Partecipazione in Vendita, la relativa comunicazione di esercizio sarà considerata priva di qualsiasi effetto.

5. Fermo restando il disposto di cui al paragrafo 4 che precede, qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione in Vendita spetterà ai soci interessati in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuta.

6. Nel caso in cui qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente paragrafo 3, nessun socio abbia esercitato la prelazione, il socio trasferente potrà trasferire la Partecipazione in Vendita al proposto acquirente ai termini e condizioni di cui all'offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14. Qualora la Partecipazione in Vendita non sia trasferita al proposto acquirente entro i termini indicati nell'offerta di acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, il trasferimento della Partecipazione in Vendita sarà nuovamente soggetto alla procedura e alle previsioni del presente articolo 13.

GRADIMENTO

ART. 14

1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 13 e un socio intenda trasferire le proprie azioni a terzi diversi dai soci, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo che dovrà esprimersi a maggioranza dei suoi componenti sulla base del testo di offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione di cui al precedente articolo 13.1. Nel caso in cui il socio che intende trasferire la sua partecipazione sia obbligato, in base a disposizioni di legge, a seguire una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare l'acquirente, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio i criteri in base al quale esso potrà negare il gradimento prima dell'avvio della suddetta procedura di gara, in modo che il socio possa darne evidenza negli atti di gara.

2. L'organo amministrativo dovrà decidere se concedere o meno il gradimento senza indugio e, in ogni caso, a pena di decadenza entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di cui al precedente articolo 13.3. La decisione sul gradimento dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo al socio mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC).

3. Qualora al socio trasferente non pervenga alcuna comunicazione di rifiuto della concessione del gradimento entro il termine di cui al precedente paragrafo 2, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le proprie azioni. Il gradimento non potrà essere negato qualora l'acquirente proposto dal socio trasferente soddisfi i criteri

preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 1.

4. Qualora il gradimento venga negato, l'organo amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che (i) dovrà essere selezionato tra soggetti che non abbiano partecipato alla procedura ad evidenza pubblica istruita per il trasferimento della partecipazione di cui si tratta; (ii) e dovrà presentare un'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione. A tal fine, esso riporterà nella comunicazione di rifiuto il nominativo del proposto acquirente con, in allegato, il testo dell'offerta irrevocabile di acquisto a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

5. Qualora il gradimento venga negato e l'organo amministrativo non indichi un altro acquirente gradito ai sensi del paragrafo 4 che precede, la Società dovrà provvedere ad acquistare la Partecipazione in Vendita a parità di condizioni con quanto indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

ASSEMBLEA

ART. 15

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con le modalità che seguono.

2. L'avviso di convocazione è pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a scelta o nella Gazzetta Ufficiale, o sul quotidiano "Il Gazzettino di Treviso" o sulla "Tribuna di Treviso" o sul "Corriere del Veneto".

La convocazione potrà essere validamente effettuata anche mediante lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del collegio sindacale ed in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

ART. 16

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'organo amministrativo può prorogare detto termine fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

ART. 17

1. Hanno diritto d'intervento in Assemblea tutti i soci che abbiano diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o, per i soci enti pubblici, presso l'istituto di credito proprio tesoriere il quale provvederà a fornire apposita attestazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 2372 del codice civile.

ART. 18

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico oppure da altra persona scelta dai soci presenti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da notaio scelto a cura del Presidente.

ART. 19

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 20.2, l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale presente avente diritto di voto.

2. Salvo le disposizioni di legge inderogabili, l'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale avente diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto.

ART. 20

1. Le decisioni dell'organo amministrativo nelle seguenti materie richiedono una previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria:

a) acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali;

b) trasferimenti di azioni o altre partecipazioni sociali detenute in società controllate dalla Società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile;

c) approvazione di eventuali linee guida e indirizzi generali per il Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nel presente articolo 20, in prima e in ogni eventuale successiva convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 21

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

2. L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea che determina altresì i compensi spettanti ai suoi componenti ai sensi di legge. Nel rispetto dei requisiti di legge, ciascun socio ha il diritto di presentare (o concorrere a presentare con altri soci) candidature alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. In caso di revoca, agli amministratori non è dovuto alcun indennizzo ancorché la stessa avvenga in assenza di giusta causa.

5. Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, per dimissioni o altre cause, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente dimissionario e provvederà a convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

ART. 22

1. Qualora non vi provveda l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente, che sono rieleggibili.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

ART. 23

1. Il Consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo che verrà fornito da ciascun amministratore e componente l'Organo di controllo; in caso di urgenza, con uno dei mezzi sopra indicati spedito almeno 2 (due) giorni prima.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione, dal Vicepresidente se nominato. In caso di assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione anche di quest'ultimo il Consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora le esigenze lo richiedano, potranno tenersi anche in video-audio collegamento e/o connessione per mezzo di idonei sistemi tecnico/informativi, purché siano garantiti la corretta ed effettiva identificazione e legittimazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, la regolare constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, nonché l'oggettiva ed adeguata percezione degli eventi ai fini della loro corretta verbalizzazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ove pure trovasi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
5. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
6. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 24

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente alla Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più consiglieri.
3. L'organo amministrativo riporta all'Assemblea gli argomenti oggetto di discussione e di delibera ad ogni adunanza dell'assemblea delle società controllate.

ART. 25

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, determinando la durata dell'incarico, le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

ART. 26

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
2. L'organo amministrativo può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crede opportune, ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, per atti o per categorie di atti, nonché affidare speciali incarichi a propri membri e a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti o interessenze, in quella misura, in quei modi ed in quelle condizioni che reputerà di fissare.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.
2. I Sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Le riunioni del collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.
4. Il funzionamento del Collegio Sindacale, nonché le sue funzioni, i suoi doveri e le sue responsabilità sono determinati dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
6. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

ART. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio o l'Amministratore Unico provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 29

1. Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla Riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.
2. Il residuo viene destinato secondo le delibere della Assemblea ordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 30

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o del presente statuto, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendone le modalità della liquidazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, viene fatto riferimento al codice civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.